

Avv. AUGUSTO PRINCIPI
Viale E.G. Duprè Theseider, 13 - RIETI
Tel. 0746 481038 - Fax 0746 270263
Cod. Fisc. PRN GST 39A12 H282V
Partita Iva 00082840570



Don u. 268
2009
C O P I A

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI

1482
10/11/2002
500

Nella persona del giudice, dott. ssa Giovanna Gianì, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nelle cause civili riunite iscritte ai numeri n. 1004 e 1011 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2002, con conclusioni precisate all'udienza del 25.11.2007 e vertente

TRA

in persona del rappresentante legale *pro tempore*, tutti elettivamente domiciliati in Rieti, alla Via delle Orchidee n. 41, presso lo studio dell'Avv. Augusto Principi, che li rappresenta e difende per procura in atti

OppONENTI

elettivamente domiciliati in Rieti alla Via dei Pini n. 11 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Martorana che li rappresenta e difende come da procura in atti

OppONENTI

E

in persona del rappresentante legale *pro tempore* con sede in Milano, alla Via Andegari n. 9 elettivamente domiciliata in)

presso lo studio dell'Avv. che la rappresenta e difende come da procura in atti

opposta

OGGETTO : opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con autonomi atti di citazione, gli intestati opposenti, i primi quali debitori principali, gli altri quali fideiussori, hanno proposto duplice opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rieti n. 99/02, con il quale era stato ad essi ingiunto il pagamento della somma di Euro 36.947,27 per capitale ed interessi alla data del 18.12.2001 ed interessi al tasso del 12,25 % dal 19.12.2001 sino al saldo e spese di procedura, relativa al saldo debitore del conto corrente n. 516763301.

Gli opposenti, a sostegno della domanda, hanno dedotto in sintesi: I) che era illegittima la pretesa di interessi al tasso convenzionale pretesi dalla banca dopo la chiusura del conto corrente II) la mancata pattuizione nel contratto di apertura di conto corrente di un tasso di interessi superiore quello legale III) la indebita applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi IV) la parzialità della documentazione contabile di riferimento, avendo al banca prodotto gli estratti conti relativi soltanto al periodo dal 1.01.2000 al 18.12.2001. hanno concluso quindi per la revoca del decreto e la condanna della banca ricorrente alla refusione delle spese di lite.

Si è costituita in giudizio la banca convenuta la quale resisteva alla proposta opposizione, deducendone l'infondatezza sia in fatto che in diritto, e concludeva per il rigetto dell'opposizione stessa con vittoria di spese.

In sede istruttoria, oltre alla acquisizione del fascicolo della fase monitoria con tutti i documenti allegati al ricorso introduttivo ed alle produzioni della Banca in una con la comparsa di costituzione, veniva svolta unicamente c.t.u. contabile affidata al Dott.

All'esito, la causa passava in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 25..2008, conformi a quelle iniziali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda avanzata è infondata e va quindi respinta.


Il credito azionato è rappresentato dal saldo passivo, alla data della revoca del rapporto, avvenuta il 18.12.2001 del conto corrente n. 99/02 acceso dagli oppositori (e garantito da alcuni di essi quali fideiussori) presso l'istituto bancario opposto.

La banca opposta, pur rivestendo la qualità di creditrice sostanziale, pretende di dimostrare la esistenza del cospicuo credito azionato producendo *ab initio* una documentazione contabile inerente alla movimentazione del conto corrente limitata al periodo dal 1.01.2000 al 18.12.2001, assumendo che, per il periodo pregresso (ovvero dalla apertura del rapporto avvenuta il 24.11.1992 fino, appunto, al 1.01.2000) è sufficiente argomentare la esattezza delle poste a debito dal fatto della mancata contestazione, nel termine di sessanta giorni dal loro invio, degli estratti conto inviati agli oppositori.

Nel argomentare in tale senso l'istituto di credito dimostra di trascurare la vigenza del principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui *"In tema di conto corrente, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 cod. civ. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino.*(v. Cass. 19.03.2007 n. 6514)

E' del tutto evidente come, applicato il principio al caso di specie, di nessuna utilità risulti invocare la "non contestazione degli estratti conto", a fronte della ferma contestazione, da parte degli oppositori, della stessa validità del rapporto negoziale a monte, con la previsione pattizia della clausola nulla degli interessi anatocistici trimestrali e, ancora prima, la mancata stipulazione del tasso di interessi applicato.

Senza qui addentrarci a lungo nella nota questione giuridica della nullità clausola prevedente la pattuizione di interessi anatocistici trimestrali, è sufficiente qui rilevare la nullità (stabilita dall'art. 4 della L. 154/1992 e dall'art. 117 del T.u bancario 385/93, normative entrambe applicabili al rapporto in esame, acceso il 24.11.1992) della clausola, di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente in questione, di rinvio agli usi praticati su piazza per la determinazione degli interessi e di ogni altro prezzo e condizioni praticate.



In tale ordine di concetti, la banca avrebbe dovuto assolvere il proprio onere probatorio sulla esistenza del credito reclamato fornendo tutti gli estratti conto, dimostrandone il puntuale invio ai correntisti, e quanto meno dimostrare la fonte contrattuale delle condizioni economiche applicate: solo in tal modo sarebbe stato possibile epurare, dal credito quantificato nel decreto azionato, gli importi pretesi per capitalizzazione trimestrale ed interessi ultralegali non pattuiti.

Né è a dirsi che la rilevata lacuna documentale possa dirsi sanata con la rimessione (direttamente al ctu in sede di operazioni peritali) degli estratti conto dal 1.01.1994 al 2001, rimanendo in ogni caso ingiustificata la lacuna dei movimenti contabili anteriori, ovvero fino all'anno 1992, non essendo comunque decorso, all'epoca di instaurazione della causa (2002) il prescritto decennio per la conservazione degli estratti conto

I rilievi che precedono hanno indotto questo ufficio (così discostandosi dalla impostazione istruttoria conferita al giudizio dal precedente titolare della causa) alla integrale rinnovazione delle operazioni di perizia, partendo dall'azzeramento del saldo iniziale, sul presupposto che della esistenza e veridicità di quest'ultimo non vi fosse alcuna certezza.

La verifica contabile ha condotto chiaramente all'affermazione della assoluta inesistenza di alcun credito in favore della banca.

Né, sempre per le stesse argomentazioni, vale alla banca evocare, come fa nella comparsa conclusionale, la esattezza del conto alla luce dell'affidamento concesso e accordato dalla banca il 18.02.2000, in assenza di una indicazione attendibile di una effettiva connessione fra tale affidamento ed il rapporto azionato in via monitoria.

Il decreto opposto va quindi revocato.

L'istituto opposto è onerato delle spese di lite sostenute dagli oppositori, differenziandone l'ammontare con riferimento ai due giudizi (nel giudizio RG 1004/2002 la difesa è rimasta circoscritta alla proposizione della domanda).

Le spese liquidate vanno inoltre distratte in favore dell'Avv. Augusto Principi dichiaratosi antistatario.

Le spese di ctu restano definitivamente a carico della banca opposta

P.Q.M.

Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti RG 1001/2002 e 1004/02

1. accoglie l'opposizione revocando il decreto opposto;
2. condanna la banca spa alla refusione in favore del procuratore antistatario Avv. Augusto Principi delle spese di lite liquidate in Euro ~~6.360~~ 6.360,00 di cui Euro 180,00 per spese, Euro 3.000,00 per diritti ed Euro 3.200,00 per onorari, oltre Iva Cpa e spese generali
3. condanna la stessa opposta alla refusione in favore di i delle spese di lite liquidate in complessivi Euro di cui Euro ~~800~~ 800,00 per spese, Euro 300,00 per diritti ed Euro 500,00 per onorari di avvocato oltre Iva cpa e spese generali;
4. pone definitivamente a carico della opposta le spese di ctu liquidate con separati decreti.

Rieti, 27 marzo 2009

Il Giudice
Giovanna Giani

